



COMUNE DI CAMPODOLCINO
Provincia di Sondrio

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 14 Reg. Deliberazioni del 30-06-2021

OGGETTO: APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI TARI UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2021 - EX ART. 6 D.L. 73/2021

L'anno **duemilaventuno** addì **trenta** del mese di **giugno** alle ore **20:00**, nella sede comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in **Prima** convocazione sessione **Straordinaria**.

Risultano:

Guanella Enrica	P	Bianchi Ignazio	A
Della Morte Stefano	A	Scaramellini Antonio	P
Della Morte Matteo	A	Albiniano Carmine	P
Fanetti Cristina	P	Gadola Severino	P
Triulzi Pierangelo	P	Ghelfi Andrea	A
Levi Emanuele	A		

Partecipa il Segretario Comunale Chicca Francesco.

La Signora Guanella Enrica, Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI TARI UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2021 - EX ART. 6 D.L. 73/2021

Ai sensi dell'art. 60 commi 9 e 10 del vigente regolamento del consiglio comunale, gli interventi sono stati registrati mediante incisione magnetica; i supporti fonici sono custoditi in archivio, con possibilità di accesso, anche con duplicazione, da parte dei Consiglieri e dei singoli cittadini interessati e saranno pubblicati, per un periodo di almeno 30 giorni, all'interno del sito istituzionale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

La seduta si svolge con la modalità – non esclusiva – della videoconferenza secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Sindaco n. 3 del 23.11.2020.

Il Segretario Comunale, Dott. Francesco Chicca, è collegato in videoconferenza.

Il Sindaco Enrica Guanella effettua l'appello nominale.

Risultano presenti presso la sede comunale i Consiglieri Fanetti Cristina, Triulzi Pierangelo, Albiniano Carmine e Gadola Severino.

Il Consigliere Antonio Scaramellini è collegato in videoconferenza.

PREMESSO CHE:

- con D.P.C.M. del 31 gennaio 2020 (in g.u. n. 26 del 1° febbraio 2020) è stato dichiarato per sei mesi, e quindi fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dalla pandemia COVID-19;
- lo stato di emergenza è stato più volte prorogato, da ultimo al 31/07/2021, giusta delibera del Consiglio dei Ministri del 21/04/2021;
- con diversi provvedimenti governativi è stata disposta la chiusura forzata di molte attività economiche, chiusura prorogatasi nell'esercizio in corso (2021);
- diverse attività economiche, pur non obbligate alla chiusura, hanno deciso, anche per l'impossibilità oggettiva o temporanea di garantire le misure minime di sicurezza, la sospensione della propria attività.

CONSIDERATO CHE:

- il prelievo sui rifiuti, deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio rifiuti, e dispone, infatti, all'art. 1, comma 654, della Legge n. 147 del 2013 che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativo al servizio";
- il comma 660, della Legge n. 147 del 2013, introduce un'eccezione a tale regola, prevedendo che il Comune possa deliberare "ulteriori riduzioni ed esenzioni" rispetto a quelle già previste dalla normativa (ed elencate nel comma 659);
- ai sensi dello stesso comma 600 della legge n. 147 del 2013, la copertura delle cosiddette "riduzioni atipiche", può essere disposta attraverso apposita autorizzazione di spese e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune" ovvero – in altri termini – a carico del bilancio comunale;
- il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 (Sostegni) proroga il termine per l'approvazione del PIANO FINANZIARIO della TARI e le relative tariffe anno 2021 al 30 giugno, svincolando dalla data di approvazione del Bilancio di

previsione, già deliberato da codesto Ente in data 22/03/2021, giusta propria deliberazione n.5, esecutiva;

- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, dispone che il termine "per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

RITENUTO CHE:

- Il Comune possa determinare eventuali riduzioni per quelle categorie di utenze non domestiche che sono state costrette a sospendere l'attività, o a esercitarla in forma ridotta a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19;
- Le eventuali riduzioni possano integrare con quanto già deliberato per la determinazione delle tariffe;
- In ragione della grave crisi economica determinata dalla pandemia COVID-19, sia opportuno salvaguardare il tessuto economico del territorio comunale, prevedendo la possibilità di ridurre il pagamento della tassa sui rifiuti, per le utenze non domestiche, che maggiormente hanno registrato difficoltà economiche.

CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 23/12/2020 è stata riconosciuta una riduzione per le utenze non domestiche, suddivisa tra le categorie artigianali, commercianti, associazioni ed istituti religiosi che sarà portata a conguaglio sull'imposta per l'anno in corso.

RICHIAMATO il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con propria deliberazione di n. 2 del 22/03/2021, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 e s.m.i..

VISTE le proprie deliberazioni e nello specifico:

- la n. 12 del 14/06/2021 con la quale sono stati approvati i PIANI FINANZIARI – PEF anno 2021 secondo il metodo MTR di ARERA;
- la n. 13 del 14/06/2021 con la quale sono state approvate le tariffe TARI anno 2021.

PRESO ATTO che l'emergenza sanitaria in corso ha indebolito il Paese nel suo complesso, con ricadute negative e grave disagio economico sulle attività produttive e turistiche e, in generale, sull'intero tessuto socio-economico del territorio.

CONSIDERATO CHE:

- tra i molteplici effetti sulle UND provocati dall'emergenza epidemiologica vi è stata la sospensione di alcune attività, la limitazione della possibilità di utilizzo di spazi e locali assoggettati a tassazione e, più in generale, limitazioni imposte alla circolazione e agli spostamenti delle persone per ragioni sanitarie;
- è necessario adottare alcune azioni agevolative per tenere conto, anche ai fini dell'imposizione tributaria, che molti contribuenti, a seguito delle misure restrittive decretate a livello nazionale e regionale, non hanno di fatto esercitato la loro attività o l'hanno esercitata con notevoli limitazioni;
- le azioni correttive che si intendono adottare hanno carattere eccezionale e straordinario, e rispondono alla precisa finalità di ridurre il prelievo tributario sulla

TARI, in ragione della conseguente riduzione di rifiuti a causa delle suddette limitazioni.

ATTESO CHE le riduzioni di cui trattasi avranno efficacia limitatamente all'anno 2021, in conseguenza del perdurare della situazione di emergenza sanitaria e degli effetti diretti ed indiretti.

RICHIAMATO l'art. 6 del D.L. n. 73/2021, che prevede:

"1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228."

RICHIAMATO l'art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 21 maggio 2021, n. 69, che dispone che *"Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma*

10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022”.

DATO ATTO che la misura dell'agevolazione riconducibile alle utenze non domestiche assegnata al Comune di Campodolcino con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2021 è pari a € 13.313,00 euro.

RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere all'individuazione delle riduzioni per le utenze non domestiche, al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economica presente in questo comune, nel rispetto della normativa vigente.

ATTESO che l'Amministrazione intende in particolare, con riferimento alle misure finalizzate a contenere l'aggravio fiscale nei confronti delle utenze non domestiche, individuate in base alla categoria TARI di riferimento tra quelle previste dal D.P.R. 158/1999 (tabella 3b e 4b- attività per Comuni fino a 5.000 ab.) concedere le sotto riportate riduzioni tariffarie, tenuto conto dei decreti emergenziali che hanno comportato dette limitazioni, dirette e indirette, sulle diverse attività economiche del territorio comunale:

- una riduzione stimata in 11.215,74 euro, pari al 35% della tariffa parte variabile e 15% parte fissa per le attività rientranti nella categoria:

1. MUSEI
2. CAMPEGGI
5. ALBERGHI CON RISTORANTE
12. ATTIVITA' ARTIGIANALI (solo parrucchieri)
16. RISTORANTI, TRATTORIE
17. BAR, CAFFE'

- una riduzione stimata in 243,00 euro pari al 30% della tariffa parte variabile e 10% parte fissa per le sole utenze non domestiche, nella categoria:

1. ORATORI

- una riduzione stimata in 1.1165,00 euro, pari al 25% della tariffa parte variabile e 15% parte fissa per le attività rientranti nella categoria:

6. ALBERGHI SENZA RISTORANTI

- una riduzione stimata in 589,81 euro, pari al 25% della tariffa parte variabile e 10% parte fissa per le attività rientranti nella categoria:

1. ASSOCIAZIONI/RELIGIOSE (casa/vacanza);

- una riduzione stimata in 99,00 euro, pari al 20% della tariffa parte variabile e 15% parte fissa per le attività rientranti nella categoria:

10. NEGOZI (non beni di prima necessità)

Si precisa che non sono ammessi alla riduzione i soggetti (persone fisiche e giuridiche) che non siano in regola con i versamenti della TARI, per più anni, ad eccezione di coloro che hanno richiesto una rateizzazione della stessa TARI e che alla data del presente atto risultano essere regolari con il pagamento delle rate.

RILEVATO che tale forma di intervento, a sostegno delle attività già oggetto delle misure agevolative dello scorso anno, il cui importo complessivo, sulla base delle simulazioni effettuate, è quantificabile in euro (stimato) 13.312,55 euro rientra nelle fattispecie di interventi finanziabili mediante l'utilizzo delle risorse che verranno assegnate ai sensi all'art. 6 del D.L. n. 73/2021 e, per l'eventuale rimanente parte, mediante risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune - ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge 147/2013 previo apposito stanziamento di bilancio destinato alla copertura del corrispondente mancato gettito della TARI, consentendo il mantenimento degli equilibri di bilancio.

VISTO il DPR n. 158/1999;

VISTO l'art. 52 del D.lgs. 446/1997 e art. 7 del D.lgs. 267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile del Responsabile Finanziario, ai sensi dell'art 49 del D.lgs. 267/2000;

ACQUISITO altresì il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante (prot. n. 2779 del 30.06.2021).

CON VOTI unanimi favorevoli resi in forma palese dai n. 6 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1) **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) **DI APPROVARE** con riferimento alle misure finalizzate a contenere l'aggravio fiscale nei confronti delle utenze non domestiche, individuate in base alla categoria TARI di riferimento tra quelle previste dal D.P.R. 158/1999 (tabella 3b e 4b- attività per Comuni fino a 5.000 ab.) le sotto riportate riduzioni tariffarie, tenuto conto dei decreti emergenziali che hanno comportato dette limitazioni, dirette e indirette, sulle diverse attività economiche del territorio comunale:

- una riduzione stimata in 11.215,74 euro, pari al 35% della tariffa parte variabile e 15% parte fissa per le attività rientranti nella categoria:

1. MUSEI

2. CAMPEGGI

5. ALBERGHI CON RISTORANTE

12. ATTIVITA' ARTIGIANALI (solo parrucchieri)

16. RISTORANTI, TRATTORIE

17. BAR, CAFFE'

- una riduzione stimata in 243,00 euro pari al 30% della tariffa parte variabile e 10% parte fissa per le sole utenze non domestiche, nella categoria:

1. ORATORI

- una riduzione stimata in 1.1165,00 euro, pari al 25% della tariffa parte variabile e 15% parte fissa per le attività rientranti nella categoria:

6. ALBERGHI SENZA RISTORANTI

- una riduzione stimata in 589,81 euro, pari al 25% della tariffa parte variabile e 10% parte fissa per le attività rientranti nella categoria:

2. ASSOCIAZIONI/RELIGIOSE (casa/vacanza);

- una riduzione stimata in 99,00 euro, pari al 20% della tariffa parte variabile e 15% parte fissa per le attività rientranti nella categoria:

10. NEGOZI (non beni di prima necessità);

3) **DI DARE ATTO** che le riduzioni tariffarie di cui al punto 2) sono stimate complessivamente in 13.312,55 euro e saranno finanziate in funzione delle risorse assegnate di cui all'art. 6 del D.L. n. 73/2021 e, per l'eventuale rimanente parte, mediante il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune - ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge 147/2013 - previo apposito stanziamento di bilancio destinato alla copertura del corrispondente mancato gettito della TARI, consentendo il mantenimento degli equilibri di bilancio;

4) **DI PREVEDERE** che le riduzioni di cui trattasi, al fine di snellire e semplificare il procedimento amministrativo, saranno applicate d'ufficio secondo i criteri stabiliti nel punto 2;

5) **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il termine di legge previsto per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge.

INDI il Presidente, considerata l'urgenza di provvedere, propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONVENUTA l'urgenza di provvedere, per procedere agli adempimenti successivi e conseguenti all'adozione del presente atto deliberativo;

VISTO l'articolo 134 - 4° comma - del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, e ss.mm.ii;

CON VOTI unanimi favorevoli resi in forma palese dai n. 6 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ed eseguibile.

Non essendo altri punti all'ordine del giorno, il Sindaco dichiara chiusa la seduta alle ore 20.15.

Allegato alla deliberazione di
C.C. n.14 del 30-06-2021

PARERI DEI RESPONSABILI DI AREA INTERESSATI

OGGETTO: **APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI TARI UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2021 - EX ART. 6 D.L. 73/2021**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3 del vigente Regolamento comunale di regolarità amministrativa ed anticorruzione, in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Lì, 23-06-2021

Il Responsabile dell'Area
F.to **Trussoni Silvia Rosa**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Lì, 23-06-2021

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to **Trussoni Silvia Rosa**

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Guanella Enrica

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Chicca Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del comune il giorno
12-07-2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì, 12-07-2021

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
F.to Guanella Tatiana

ESECUTIVITA'

- [] La presente deliberazione diverrà esecutiva il _____ per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- [X] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, 12-07-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Chicca Francesco

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Lì, 12-07-2021

Il Funzionario Incaricato
F.to Guanella Tatiana



COMUNE DI CAMPODOLCINO
Provincia di Sondrio

IL REVISORE DEI CONTI

Oggetto: Parere sull'approvazione del piano economico finanziario del servizio di gestione integrata dei rifiuti anno 2021 - Agevolazioni Tari utenze non domestiche.

Il sottoscritto Dott. Stefano Vailati, nato il 25/01/1987 a Crema (Cr) e residente a Castelleone (Cr) in viale Europa, 1, codice fiscale VLTSFN87A25D142D, in qualità di Revisore Unico dell'Ente nominato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 22 del 19/12/2019 al fine di rendere concreta collaborazione con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo così come prescritto dall'art. 239, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000 n. 267;

PREMESSO CHE

- con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 22/03/2021, è stato approvato il nuovo regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
- con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 14/06/2021, è stato approvato il Piano Economico Finanziario (PEF), anno 2021, secondo il nuovo metodo (MTR) predisposto da ARERA con deliberazione n. 443/2019;
- con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 14/06/2021 sono state approvate le tariffe TARI, sia per le utenze domestiche che non domestiche, per l'anno vigente;

CONSIDERATO CHE

- con diversi provvedimenti governativi è stata disposta la chiusura forzata di molte attività economiche, chiusura prorogatasi nell'esercizio in corso (2021);
- L'Ente può determinare eventuali riduzioni per quelle categorie di utenze non domestiche che sono state costrette a sospendere l'attività o a esercitarla in forma ridotta a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia in atto;

RICHIAMATI

- l'art. 6 del D.L. n. 73/2021, che prevede: *“1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.*
 2. *Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.*
 3. *I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.*
 4. *I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.*
 5. *Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.”;*
- l'art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 21 maggio 2021, n. 69, che dispone che *“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022”;*
- l'art. 239 comma 1 lettera b) n. 7 del D.Lgs. n. 267/2000 come modificato dell'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito in Legge n. 213/2012) il quale prevede che l'organo di revisione

esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato – provveditorato, patrimonio e applicazione tributi locali.

VISTI

- I pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs. 267/2000;
- la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;
- Il D.lgs. n. 267/2000;
- Lo Statuto Comunale;
- Il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- Il vigente Regolamento Generale delle entrate tributarie comunali;
- Il vigente Regolamento che disciplina la tassa sui rifiuti (TARI).

ESPRIME

il proprio parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente le agevolazioni TARI per le utenze non domestiche anno 2021 – ex art. 6 D.L. 73/2021 servizio di gestione dei rifiuti e ne valida i dati contenuti.

Campodolcino, lì 28 giugno 2021.

IL REVISORE DEI CONTI

Dott. Stefano Vailati

